

**ACCORDO**

**TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA RELATIVO ALL'ATTRIBUZIONE DI  
SCORTE MINIME DI SICUREZZA DI GREGGIO, PRODOTTI INTERMEDI  
DEL PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI.**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia,

Considerando che gli Stati Membri dell'Unione Europea hanno convenuto, in ambito di Consiglio dell'Unione Europea, di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio grezzo e/o prodotti petroliferi e che, in particolare, è stata prevista la possibilità di costituire scorte minime di sicurezza ubicate nel territorio di un altro Stato Membro nell'ambito di accordi intergovernativi che devono stabilire i processi di cooperazione atti a garantire l'identificazione, il controllo e l'ispezione delle stesse;

Considerando che la Repubblica di Slovenia è in attesa di essere ammessa a far parte dell'Unione Europea,

La Repubblica di Slovenia non dispone di capacità di stoccaggio sufficiente al mantenimento delle proprie imposizioni di scorte minime di riserva,

La Repubblica di Slovenia per ottemperare agli impegni vigenti nell'Unione Europea in materia di scorte obbligatorie, intende mantenere parte delle proprie scorte minime di riserva sul territorio di altri Stati Membri dell'Unione Europea;

Considerato quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali sulle scorte minime di sicurezza di prodotti petroliferi,

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo si intenderanno:

- a) **"Scorte Minime di Sicurezza"**: le quantità immagazzinate di grezzo, prodotti intermedi e prodotti petroliferi finiti, adeguate all'ottemperanza della legislazione vigente in materia nei rispettivi Stati;
- b) **"Obbligo del mantenimento di scorte minime di sicurezza dei prodotti petroliferi"**:
  1. In Italia, l'obbligo di mantenere scorte minime di sicurezza di prodotti petroliferi, è disciplinato, secondo le leggi vigenti in materia, in modo tale da

assicurare la copertura di almeno 90 giorni dei consumi di tali prodotti nell'anno precedente.

L'ammontare complessivo delle scorte viene determinato annualmente dal Ministero delle Attività Produttive, che lo ripartisce tra i soggetti obbligati al loro mantenimento.

2. In Slovenia, l'obbligo di mantenere le scorte minime di sicurezza è disciplinato in modo tale da assicurare, entro l'anno 2005, il graduale conseguimento di un ammontare di scorte pari a 90 giorni dei consumi dei medesimi prodotti nell'anno precedente.

c) "Soggetto Obbligato": Il soggetto obbligato sloveno sottoposto all'obbligo di costituire e conservare scorte minime di sicurezza è identificato nell'"Agenzia per le scorte di riserva di greggio e prodotti petroliferi". I soggetti obbligati italiani sottoposti all'obbligo di costituire e conservare scorte minime di sicurezza sono quelli che, nel corso dell'anno precedente, hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti alle categorie individuate dalle leggi in materia.

d) "Autorità competente":

- in Italia: il Ministero delle Attività Produttive.
- in Slovenia: il Ministero dell'Economia.

## Articolo 2

Il soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Slovenia, potrà collocare parte di queste in Italia sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.

Il soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza in Italia, potrà collocare parte di queste in Slovenia sempre che vengano immagazzinate in un'installazione abilitata a tale scopo.

## Articolo 3

Per la realizzazione di quanto stabilito nell'articolo precedente, sarà richiesta l'approvazione, dietro domanda dell'interessato, dell'autorità competente secondo il procedimento stabilito dal presente articolo.

1° - Le richieste dovranno comprendere le seguenti indicazioni:

- a) nome ed indirizzo del soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza richiedente l'autorizzazione;
- b) natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
- c) nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che garantisce la copertura;
- d) nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o dell'installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione;
- e) periodo per il quale si richiede l'autorizzazione che in ogni caso avrà una durata minima di un trimestre naturale;
- f) regime doganale e fiscale nel quale rientrano le scorte minime di sicurezza.

2°- Qualora la richiesta presentata dal soggetto obbligato al mantenimento delle scorte minime di sicurezza sia accolta favorevolmente dalla competente autorità dello Stato verso il quale risulta obbligato, quest'ultima trasmetterà all'altra autorità le informazioni di cui al punto 1 di questo articolo, entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

3°- L'autorità competente dello Stato sul cui territorio si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza darà comunicazione della propria decisione all'altra autorità competente entro il termine massimo di dieci giorni lavorativi precedenti il periodo per il quale è stata richiesta l'autorizzazione.

4°- Qualsiasi modifica delle circostanze menzionate nel punto 1 del presente articolo darà luogo ad una nuova richiesta.

#### Articolo 4

Le scorte minime di sicurezza di cui precedente articolo 2, possono essere trasferite, in ogni momento e senza vincoli, anche in caso di crisi, dal territorio dello Stato membro in cui si trovino immagazzinate verso il territorio dell'altro Stato, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8.

#### Articolo 5

Le scorte minime di sicurezza indicate nel precedente articolo 2 non potranno essere considerate a copertura degli obblighi detenuti dai soggetti obbligati nello Stato nel quale sono immagazzinate, andranno invece a far parte del computo degli obblighi di mantenimento dello Stato a beneficio del quale sono conservate.

## Articolo 6

Qualunque soggetto che conservi sul territorio del Paese contraente, scorte minime di sicurezza a beneficio del soggetto obbligato dell'altro Stato, secondo le disposizioni del presente Accordo, invierà un rapporto mensile relativo a queste scorte minime di sicurezza alla competente autorità dello Stato sul territorio del quale sono costituite le suddette scorte.

Il rapporto dovrà comprendere:

- nome ed indirizzo del soggetto obbligato dalla legislazione dell'altro Stato contraente a beneficio del quale sono conservate le scorte minime di sicurezza;
- natura e consistenza delle scorte minime di sicurezza;
- nel caso in cui il proprietario delle scorte minime di sicurezza non sia il soggetto obbligato, nome ed indirizzo del proprietario delle scorte minime di sicurezza che ne garantisce la copertura;
- nome ed indirizzo dell'impresa titolare del magazzino o installazione dove vengono conservate le scorte minime di sicurezza, precisa localizzazione delle installazioni e designazione dei depositi concreti di destinazione.

L'autorità competente dello Stato sul territorio del quale si trovino costituite le scorte minime di sicurezza, dopo il controllo delle stesse, a sua volta, informerà l'autorità competente dello stato beneficiario entro i primi venti giorni del mese successivo.

## Articolo 7

In relazione alla statistica mensile prevista nell'articolo 4 della Direttiva 68/414/CEE del 20 dicembre 1968, ciascuno dei Paesi contraenti invierà un rapporto informativo alla Commissione dell'Unione Europea circa l'esistenza di scorte minime di sicurezza mantenute sul proprio territorio a favore dell'altro Stato, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della Direttiva di cui sopra.

## Articolo 8

Qualora un soggetto obbligato nell'ambito del presente Accordo mantenga scorte minime di sicurezza secondo un regime differente dalla proprietà, queste scorte dovranno essere di proprietà di un soggetto obbligato dello Stato sul territorio del quale le stesse si trovano costituite.

Il contratto che definisce il regime in base al quale sono detenute le scorte, dovrà comprendere anche espressamente una clausola di acquisizione preferenziale ed il metodo per la determinazione del prezzo.

#### Articolo 9

Secondo il presente Accordo, l'autorità competente di uno dei Paesi contraenti potrà richiedere alla corrispondente autorità dell'altro Stato, la realizzazione di tutte le ispezioni che ritenga necessarie al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento di scorte minime di sicurezza.

#### Articolo 10

A tutela del presente Accordo, qualsiasi inadempimento, rilevato dallo Stato sul territorio del quale si trovino immagazzinate le scorte minime di sicurezza costituite a beneficio dell'altro Paese contraente, verrà notificato a quest'ultimo nel minor tempo possibile.

#### Articolo 11

L'inadempimento da parte di qualsiasi soggetto obbligato al mantenimento di scorte minime di sicurezza, secondo quanto stabilito nel presente Accordo, determinerà da parte dell'autorità competente dello Stato a beneficio del quale sono state costituite le suddette scorte, l'inizio dell'opportuno procedimento sanzionatorio secondo quanto stabilito dalla propria legislazione.

#### Articolo 12

A richiesta di uno dei Paesi contraenti, qualsiasi questione relativa alla interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo, potrà essere oggetto di consultazioni. In caso di crisi di approvvigionamenti, queste consultazioni verranno realizzate senza indugio alcuno.

#### Articolo 13

Qualora uno dei Paesi contraenti ritenga opportuno modificare una disposizione del presente Accordo, potrà richiedere all'altro Stato l'inizio di un procedimento di consultazioni. Le consultazioni inizieranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del procedimento.

Il presente Accordo può essere modificato consensualmente per Scambio di Note tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

#### Articolo 14

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Ciascuno dei Paesi contraenti potrà richiederne la risoluzione con un anticipo di almeno tre mesi dalla scadenza dell'anno solare. La risoluzione sarà effettiva dal primo giorno dell'anno successivo.

La possibilità di risoluzione non potrà essere attuata nel caso di crisi degli approvvigionamenti. La Commissione dell'Unione Europea dovrà, in ogni caso, essere informata preventivamente circa la risoluzione.

Il presente Accordo avrà inizialmente efficacia unilaterale, ovvero solo per il mantenimento delle scorte di sicurezza in Italia da parte di soggetti obbligati in Slovenia, attualmente impegnata nel partenariato per l'adesione all'Unione europea. L'Accordo assumerà validità bilaterale contestualmente all'adesione della Slovenia all'Unione europea.


#### Articolo 15

Il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica previste allo scopo.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Lutjana il 17 Giugno 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e slovena, i due testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica di Slovenia

